

LA TASSAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2012				LA TASSAZIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		
IRES		BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Redditi dei fabbricati	locati	Canone annuo di competenza ridotto fino all'importo massimo del 15% delle spese di manutenzione ordinaria (se superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%)	27,50%	Il risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta	11%	L'eventuale risultato negativo può essere portato in diminuzione dal risultato positivo di gestione dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale
	sfitti	Rendita catastale rivalutata del 5%	27,50%			
Redditi dei fabbricati storico/artistici	locati	Canone annuo di competenza ridotto 35% (se superiore alla rendita catastale rivalutata)	27,50%			
	sfitti	Rendita catastale rivalutata ridotta del 50%	27,50%			
REDDITI DI CAPITALE		BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA	REDDITI DI CAPITALE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Dividendi azionari		5% dell'ammontare lordo corrisposto	27,5% (alla fonte)	Sono percepiti al lordo		
Interessi su mutui e prestiti		Intero ammontare riscosso	27,5% (alla fonte)			
REDDITI SOGGETTI A RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA			ALIQUOTA	REDDITI SOGGETTI A RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA O AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Redditi di natura finanziaria (art. 44 DPR n. 917/86)		Tassazione unificata	20%	Su tali proventi compete al fondo un credito d'imposta		
Redditi diversi (art. 67, c. 1. lett. da c-bis a c- quinquies)		Tassazione unificata	20%			
Redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati			12,50%			
IMPOSTA DI BOLLO		BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA DI BOLLO	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari		Esente da imposta di bollo nella presente fattispecie ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter della Tariffa (Circolare n. 48/E del 2012)		Idem		
IRAP		BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRAP	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA
		Retribuzioni ai dipendenti	4,82% (fissata dalla Regione Lazio per l'anno 2013 in luogo dell'aliquota ordinaria del 3,90%)	Non soggetto passivo d'imposta (art. 3, c. 2, lett. b) D. Lgs. n. 446/97		
		Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente				
		Compensi di collaborazione coordinata e continuativa				
		Redditi di lavoro occasionale				
IVA			ALIQUOTA	IVA	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA
		Per gli enti previdenziali privatizzati che non svolgono attività commerciale, l'IVA sugli acquisti è in deducibile		Idem		
IMU		BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMU	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA
		Rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente previsto per la categoria di appartenenza (ad es. 160 per gli immobili di civile abitazione e loro pertinenze)		Attualmente la maggior parte dei fondi non possiede immobili		
		Per gli immobili di interesse storico/artistico la base imponibile, calcolata come sopra descritto è ridotta del 50%				
PRESTAZIONE PENSIONISTICA		RENDITA PERIODICA	ALIQUOTA	PRESTAZIONE PENSIONISTICA	RENDITA PERIODICA	ALIQUOTA
		Non sono previste forme di anticipazione.		Alla data del pensionamento si può chiedere in via anticipata fino al 50% del montante accumulato.		
		(*) Ritenute Irpef (dal 23% al 43% del reddito imponibile complessivo del soggetto) e addizionale regionale e comunale.		Ritenute a titolo d'imposta da un minimo del 9% ad un massimo del 15% della rendita, gravante solo sul capitale accumulato e non sui rendimenti maturati sullo stesso.		
(*) Pertanto, relativamente agli Enti previdenziali, si rileva una DOPPIA TASSAZIONE in quanto sono tassati sia i rendimenti degli investimenti destinati alla erogazione delle rendite, sia le rendite stesse al momento dell'erogazione.						
Roma, 14 marzo 2014						